

**ACCORDO CONTRATTUALE PER PRESTAZIONI DI DIAGNOSTICA  
PER IMMAGINI (RADIOLOGIA)**

L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno 18 (dieciotto) del mese di NOVEMBRE nella sede dell'Azienda USL Umbria n. 1 in Perugia, via Guerra 21,

TRA

Il Dott. Gilberto Gentili, nato a Fossombrone (PU) il 06/08/1958, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome per conto e nell'interesse dell'Azienda USL Umbria n. 1, Cod. Fisc. e Partita Iva 03301860544, che rappresenta nella sua qualità di Commissario Straordinario

E

La Dott.ssa Fabrizia Lucheroni Cod. Fisc. LCH FRZ 65C44 G478K nata a Perugia - il 04/03/1965 residente a Perugia - Via F. di Lorenzo n. 2 in qualità di Legale Rappresentante del Presidio "Studio Radiologico LUCHERONI" con sede legale e domicilio fiscale in Perugia - Via Quieta, n.2/A - Codice Fiscale 02342750540 di seguito nel presente atto chiamato semplicemente Studio Radiologico

PREMESSO

Che il D. L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, prevede all'art.8 BIS punto 1 che le Regioni assicurino i livelli essenziali ed uniformi di cui all' art. 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti

accreditati ai sensi dell'art. 8 quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies;

CHE la Regione Umbria:


- con D.G.R. n. 1516 del 20 dicembre 2018, recante "*Linee guida per la stipula degli accordi contrattuali tra le strutture erogatrici pubbliche e tra le Aziende USL e le strutture private che intrattengono rapporti con il Servizio Sanitario Regionale per il periodo 2019-2021 e definizione dei volumi finanziari massimi per gli anni 2018-2019*", ha approvato gli indirizzi ed i criteri per la stipula degli accordi contrattuali tra le Aziende USL e gli erogatori di prestazioni sia pubblici che privati di cui all'allegato 1) al medesimo provvedimento;
- con D.G.R. n. 214 del 25 febbraio 2019 recante "*Delibera di Giunta Regionale n. 1516 del 20 dicembre 2018- Linee attuative*" sono state impartite disposizioni applicative interpretative della DGR 1516/2018;
- con D.G.R. n. 1264 del 18.19.2019 avente ad oggetto "*.....Indirizzi vincolanti alle Aziende Sanitarie Regionali per la predisposizione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2020*", ha individuato e richiamato per l'anno 2020 i primi indirizzi e vincoli per la predisposizione dei bilanci delle Aziende Sanitarie Regionali, in attesa di perfezionare linee definitive per il riparto dei fondi;

CHE con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;


CHE con Circolare del Ministero della Salute n. 7422 del 16 marzo 2020 "Linee di indirizzo per la rimodulazione dell'attività programmata differibile in corso di emergenza COVID-19", in considerazione delle disposizioni concernenti il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 adottate con DD.PP.CC.MM. 8 marzo 2020 e 9 marzo 2020 e con Circolari del Ministero della Salute del 29 febbraio 2020 e del 1 marzo 2020, sono state impartite apposite indicazioni generali per la riprogrammazione delle attività clinicamente differibili in base alla valutazione rischio-beneficio; CHE tali indicazioni sono state confermate dalla Regione Umbria con DGR n. 207 del 25 marzo 2020 recante "Linee di indirizzo per le attività sanitarie nella fase 2" che ne ha stabilito l'efficacia non oltre il 31 luglio 2020, data indicata dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 come fine dello stato di emergenza;

CHE l'Azienda USL Umbria n.1,;

- al fine di garantire continuità assistenziale agli utenti, in attesa di indicazioni specifiche e della successiva definizione dei singoli accordi contrattuali per l'anno 2020, anche in considerazione dell'emergenza sanitaria connessa alla pandemia da COVID 19, con note pec prot. n. 251946/2019, n. 53147/2020, n. 69550/2020 e n. 85768/2020 ha autorizzato il Presidio all'erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale alle medesime condizioni giuridiche e con un volume finanziario pari ad  $\frac{1}{2}$  di quello contrattualizzato nell'anno 2019, sino al 30.06.2020;



- con Delibera del Commissario Straordinario n. 732 del 25 giugno 2020 avente ad oggetto "Accordi contrattuali ex art. 8 quinquies D.lgs 502/92 Specialistica ambulatoriale anno 2020: Rilevazione Fabbisogno e Determinazioni":
  - ha preso atto delle necessità assistenziali relative alle prestazioni di specialistica ambulatoriale per l'anno 2020 ed ha definito i budget da riconoscere alle strutture private accreditate per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, stabilendo, altresì, i criteri e i presupposti in base ai quali predisporre gli accordi contrattuali ex art. 8 quinquies D.lgs 502/92 per il corrente anno;
  - ha previsto tra l'altro la possibilità di negoziare con le strutture private accreditate nuovi volumi di prestazioni di specialistica ambulatoriale e corrispondentemente nuovi volumi finanziari, in considerazione dell'andamento delle liste d'attesa, dei livelli di mobilità e di particolari esigenze assistenziali che dovessero manifestarsi in corso d'anno;
  - ha stabilito di procedere alla stipula dell'accordo contrattuale ex art. 8 quinquies D. Lgs n. 502/92 con il Presidio per l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali a favore degli assistiti residenti nel territorio di competenza dell'Azienda USL Umbria n.1 e dei residenti fuori regione, delle seguenti specialità:
    - Radiologia
- con nota pec prot. n. 101868 del 26 giugno 2020 ha trasmesso al Presidio la Delibera del Commissario Straordinario 732/2020, con la



quale venivano impartite disposizioni specifiche per la predisposizione degli accordi contrattuali anno 2020. Il Presidio restituiva la comunicazione sottoscritta per accettazione con nota pec prot. n. 105448/2020 conservata agli atti d'ufficio;

Dato atto che sono stati acquisiti agli atti sia il DURC rilasciato dall'INPS che la Certificazione di regolarità contributiva ENPAM di cui all'art.1, comma 39 della L. n. 243/2004;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue in conformità ai sopra richiamati criteri:

#### ART. 1

Quanto sopra riportato costituisce parte integrante del presente accordo contrattuale.

#### ART. 2 - OGGETTO

L'Azienda USL Umbria n. 1 con il presente atto, si avvale dello Studio Radiologico per l'erogazione ai residenti nel proprio territorio di riferimento delle prestazioni di RADIOLOGIA di cui alle voci del tariffario approvato con DGR n. 911 del 5 agosto 2011 come aggiornato dalla D.G.R. 1698 del 29.12.2011 e s. m. e i. non escluse dai LEA. Non è prevista l'erogazione delle prestazioni con anticipazione da parte dell'Azienda USL Umbria n. 1, ad assistiti residenti in altre aziende della Regione anche se in temporaneo soggiorno ed in possesso di carta sanitaria dell'Azienda USL Umbria n. 1, come da previsioni contenute nella DGRU n. 857/2000 secondo cui "è superata la prassi di fatturazione ed anticipazione da parte della USL per conto delle altre Aziende sanitarie locali".



### **ART. 3 – AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTI**

Si da preliminarmente atto che lo "Studio Radiologico LUCHERONI" risulta accreditato con Determina Dirigenziale della Regione Umbria n 13125 del 21 dicembre 2016 e prorogato, ex ultimis, con Determina Dirigenziale della Regione n. n. 6492 del 22 luglio 2020. Lo Studio è obbligato a comunicare ogni e qualsiasi variazione concernente l'autorizzazione e l'accreditamento.

Nel caso in cui l'accreditamento dovesse venire a scadenza senza il prescritto rinnovo nei termini previsti, l'Azienda USL Umbria n. 1 procederà all'interruzione della convenzione

Lo Studio radiologico si impegna ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente atto presso le proprie strutture, a ciò debitamente autorizzate dalla Regione Umbria, con personale qualificato nel pieno rispetto dei dettami della professione sanitaria, con l'uso di idonee apparecchiature, strumentazioni e materiali di consumo. In particolare lo Studio radiologico precisa che il Responsabile dell'attività, al quale compete la responsabilità per l'effettuazione delle prestazioni di Diagnostica per immagini è la Dott.ssa Fabrizia Lucheroni, Specialista in Radiologia.

### **ART. 4 - VOLUME DELLE PRESTAZIONI**

In esecuzione delle indicazioni fornite dalla Regione Umbria in recepimento delle direttive emanate dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali istituito presso il MEF, la contabilizzazione del costo relativo alle prestazioni rese da strutture erogatrici private deve essere effettuata al netto del ticket riscosso dallo Studio Radiologico privato medesimo mentre, per la



definizione/monitoraggio del volume finanziario massimo di attività (Global Budget) deve essere considerato il valore al lordo del ticket.

Pertanto, in considerazione:

- della D.G.R. n. 1264 del 18 dicembre 2019 recante “.....*Indirizzi vincolanti alle Aziende Sanitarie Regionali per la predisposizione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2020*”;

- della Delibera del Commissario Straordinario n. 1635 del 20 dicembre 2019 avente oggetto: “*Bilancio preventivo economico anno 2020 Azienda USL Umbria 1 - Approvazione*”;

- della successiva DGR n. 1315/2019 di approvazione del Bilancio Aziendale anno 2020

- della Delibera del Commissario Straordinario n 732 del 25 giugno 2020 “*Accordi contrattuali ex art. 8 quinquies D.Lgs 502/92 Prestazioni di specialistica ambulatoriale anno 2020: rilevazione fabbisogni e determinazioni*”.

vengono di seguito riportati , i volumi finanziari massimi (global budget) per le prestazioni di DIAGNOSTICA PER IMMAGINI - RADIOLOGIA - a favore dei residenti dell'Azienda USL Umbria n. 1 per l'anno 2020, considerato i ticket riscossi dallo Studio Radiologico negli anni precedenti, si stimano essere complessivamente pari a € **26.644,35** (residenti USL Umbria 1).

Il **budget 2020** definito in applicazione della normativa sulla spending review, di cui all'art. 15, comma 14, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in L. 7 agosto 2012 n. 135 e successivamente integrata dalla Legge di Stabilità 2016 n. 208 del 28.12.2015 – art. 1 comma 574 ammonta a




complessivi € 24.000,00 (residenti USL Umbria 1) e rappresenta il tetto di spesa ed il costo che sarà sostenuto dall'Azienda USL Umbria n. 1 per l'acquisto delle prestazioni oggetto del presente accordo.

Il budget 2020 deve essere utilizzato dallo Studio Radiologico normalmente in tranches mensili omogenee con possibilità, peraltro, di superamento del rateo mensile, in presenza di esigenze assistenziali eccedenti o per necessità di abbattimento dei tempi di attesa salvo rientro al 30.09.2020 nei 9/12 del budget complessivo. Conseguentemente, qualora in un mese vengano erogate prestazioni per un volume inferiore, sarà possibile il recupero del tetto nei mesi successivi. Inoltre, per l'anno 2020 l'Azienda USL Umbria n. 1 si riserva la facoltà di rideterminare d'intesa con il contraente, i volumi di attività per le singole prestazioni all'interno del budget complessivo, in relazione all'andamento della domanda, nonché di modificare le prestazioni erogabili anche in relazione alla eventuale emanazione di nuova normativa regionale o nazionale in materia.

#### ART.5 – TARIFFE

Con D.P.C.M. 12.01.2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", pubblicato in G.U. n. 65 del 18/03/2017, sono stati approvati i nuovi LEA che comportano l'abrogazione delle disposizioni contenute nel previgente D.P.C.M. 29.11.2001.

L'art. 64 del D.P.C.M. 12.01.2017 "Norme finali e transitorie" prevede tempistiche specifiche per l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di assistenza specialistica; in particolare, subordina l'applicabilità degli artt. 15



e 16 e relativi allegati, all'entrata in vigore del D.M. con cui saranno definite le tariffe massime delle prestazioni stesse e conseguentemente abrogati il previgente nomenclatore tariffario nazionale ed il D.M. 09.12.2015 concernente le indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale.

In attesa dell'applicabilità del D.P.C.M. 12.01.2017, si da atto che per le prestazioni erogate ai residenti continuano ad essere compensate secondo le previsioni del tariffario di cui alla delibera DGR n. 911 del 5 agosto 2011 come aggiornata dalla DGR 1698 DEL 29.12.2011 e s.m. e i., su cui verrà effettuato un abbattimento del 2% di cui alla L. Finanziaria 2007.

#### ART. 6 - ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

L'accesso alle prestazioni è subordinato alla richiesta redatta dal medico di medicina generale, sul modulario unico del S.S.N. "prescrizione proposta". Operando lo Studio Radiologico per il S.S.N. con rapporto a prestazione, le modalità di accesso avverranno secondo le indicazioni fornite dall'Azienda USL Umbria n. 1 fatto salvo il diritto alla libera scelta dell'assistito.

Le prestazioni dovranno essere effettuate con ogni sollecitudine e comunque non oltre i tempi di attesa di cui alla D.G.R. n. 610 del 06.05.2019 "*Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa per il triennio 2019-2021 e recepimento del Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa per il triennio 2019-2021*" ed alla D.D. della Regione Umbria n. 5174 del 24.05.2019 "*Aggiornamento Tabelle RAO di cui all'allegato A) dell'Allegato 2 del Piano regionale di Governo delle Liste di Attesa (DGR 610/2019)*" superati i quali, i compensi non potranno più essere corrisposti.




Lo Studio Radiologico contraente si impegna, comunque, ad effettuare, a richiesta dell'Azienda USL Umbria n. 1, le modalità di prenotazione delle prestazioni tramite sistema gestito dal Centro Unificato Aziendale sulla base di una programmazione delle singole prestazioni concordata con l'Azienda USL Umbria n. 1 stessa, nonché ad adottare sistemi di registrazione delle prestazioni erogate a ciascun paziente. Lo Studio Radiologico contraente si impegna, inoltre, a rilasciare gratuitamente agli utenti le attestazioni documentanti le prestazioni effettuate.

Lo Studio Radiologico curerà di verificare che la prescrizione sia redatta nei termini previsti dalla normativa nazionale e/o regionale, segnalando al Distretto di competenza eventuali anomalie. In caso di mancata segnalazione le prestazioni irregolari non saranno corrisposte. In ogni caso l'Azienda USL Umbria n. 1 si riserva in sede di liquidazione di rettificare eventuali anomalie che si riscontrassero nell'applicazione della normativa dei ticket e delle relative esenzioni.

#### **ART. 7 – PERSONALE**

Il personale medico e non medico che opera nello Studio Radiologico per l'erogazione delle prestazioni di cui al presente accordo contrattuale, è riportato nell'elenco dell'organico del personale. Accanto a ciascun nominativo viene indicata la posizione funzionale, i titoli professionali posseduti, il rapporto contrattuale e l'orario settimanalmente svolto.

Il Responsabile per la Diagnostica di Immagine – RADIOLOGIA - è la Dott.ssa Fabrizia Lucheroni, specialista in Radiologia.



Le sostituzioni di dipendenti possono essere effettuate esclusivamente con personale di qualifica uguale o equipollente. E' fatto comunque obbligo allo Studio Radiologico di comunicare all'Azienda USL Umbria n. 1 entro 48 ore, qualsiasi variazione del personale in servizio anche se temporanea.

#### **ART. 8 - INCOMPATIBILITA' E LIMITI**

Il rapporto di lavoro dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale è incompatibile con l'esercizio di attività o con la titolarità o con la compartecipazione alle quote di imprese che possono configurare conflitti di interessi con lo stesso.

I vigenti accordi collettivi nazionali, che disciplinano il rapporto di lavoro convenzionale con le Aziende USL degli appartenenti alle categorie mediche (medicina generale - pediatria di libera scelta, specialistica ambulatoriale interna), prevedono l'incompatibilità con l'attività nelle strutture convenzionate o accreditate. Lo Studio Radiologico, ai sensi dell'art.1 comma 19, L.23.12.96 n. 662, dovrà documentare lo stato del proprio organico, con il quale ha la capacità di garantire l'erogazione delle proprie prestazioni, nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente comprese quelle stabilite dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs.vo n. 165/2001 per il personale posto in quiescenza dall'Azienda negli ultimi 3 anni, precisando che i contratti sottoscritti in violazione di tale comma sono nulli.

Lo Studio Radiologico si impegna a non utilizzare personale incompatibile e a verificare tale stato mediante l'acquisizione di apposita dichiarazione scritta resa dai soggetti comunque operanti nello Studio Radiologico dalla



quale risulti la situazione lavorativa degli stessi. In ogni caso, nello Studio Radiologico o comunque in altre strutture allo stesso riconducibili non possono operare a qualsiasi titolo i soggetti di cui al comma 1. Lo Studio Radiologico dichiara altresì di rispettare le previsioni dei contratti nazionali collettivi di lavoro dei propri dipendenti.

L'Azienda USL Umbria n. 1 si riserva di effettuare le eventuali opportune verifiche circa la sussistenza dei requisiti attestati nel presente contratto dallo Studio Radiologico ed, in particolare, in ordine alla posizione del personale operante nella medesima, tramite l'apposito Nucleo Ispettivo dell'Azienda USL Umbria n. 1.

#### **ART. 9 - LIQUIDAZIONI COMPETENZE**

I pagamenti delle prestazioni riconoscibili (comprese quelle rese ai sensi della D.G.R. n. 401/2014), saranno effettuati entro 60 gg dal ricevimento della fattura, salvo conguaglio attivo o passivo negli ulteriori 60 gg ove esistano problemi connessi alle procedure di controllo, all'applicazione del tariffario alle singole prestazioni, o alla normativa relativa alla partecipazione alla spesa da parte degli assistiti.

Ai sensi del DM 03/04/2013 n. 55, nelle fatture deve essere inserito obbligatoriamente il Codice Univoco dell'Ufficio destinatario di fatturazione elettronica.

Per l'Azienda USL Umbria n. 1 UF9FAJ

La contabilità deve pervenire entro il 10° giorno del mese seguente a quello in cui le prestazioni sono state effettuate e consegnato all'U.O. Trattamento Economico Personale Dipendente – Gestione Personale Convenzionato e

Strutture Private”; ove ciò non avvenga, la liquidazione slitterà al mese successivo del termine sopra indicato.

La contabilità, predisposta nel rispetto del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679 e del D.Lgs 51/2018, è costituita dai seguenti documenti:

1) Riepilogo che dovrà indicare, per ogni utente:

- Codice impegnativa, Nome, Cognome e codice fiscale;
- Codice nomenclatore, descrizione, numero delle prestazioni effettuate e importo fatturato;
- Totale importo ricetta, importo ticket e mini ticket (se dovuti);
- Importo totale delle prestazioni, con relativi ticket e miniticket (se dovuti);
- numero complessivo delle prestazioni effettuate con riferimento a ciascun codice.

2) Impegnative o promemoria cartaceo delle prescrizioni dematerializzate complete di tutti i dati dell'utente lavorata secondo le Disposizioni Regionali ed aziendali, sul retro delle quali dovrà essere apposta la data di esecuzione della prestazione e la sottoscrizione dell'utente per avvenuta prestazione.

Inoltre, il contraente si impegna ad inviare mensilmente attraverso il portale Aziendale a ciò dedicato (sistema per la gestione del Flusso “C”), la specifica delle prestazioni erogate sulla base del tracciato indicato dalla Regione Umbria nel “Disciplinare tecnico per la compensazione della Mobilità Sanitaria”.



L' Azienda USL Umbria n. 1, ai fini dell'economia degli adempimenti propri e dei Presidi e della rispondenza delle elaborazioni al tracciato regionale, fornisce gratuitamente allo Studio Radiologico il proprio programma di controllo-gestione flussi informativi specialistica ambulatoriale in modo che preliminarmente lo Studio Radiologico possa verificare la rispondenza del proprio elaborato trimestrale rispetto alle prescrizioni vigenti. Lo Studio Radiologico si farà direttamente carico della eventuale installazione e manutenzione del programma.

Lo Studio Radiologico si impegna, altresì, ad effettuare regolarmente, ed alle scadenze indicate, la trasmissione dei dati al Ministero Economia e Finanze, con le modalità e le tempistiche richieste, per il monitoraggio della spesa sanitaria ed inviare copia della ricevuta a questa Azienda tramite posta certificata. La mancata o inesatta trasmissione di quanto sopra indicato darà luogo alla sospensione della liquidazione delle corrispondenti spettanze e verrà contestata a mezzo Pec allo Studio Radiologico, il quale avrà un termine di 30 giorni per le eventuali controdeduzioni e/o regolarizzazioni.

Trascorso inutilmente tale termine, l'Azienda USL Umbria n. 1 darà luogo alle procedure ed all'eventuale applicazione delle sanzioni previste dall'Art. 18.

#### **ART.10 - CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ'**

Lo Studio Radiologico riconosce all'Azienda USL Umbria n. 1 il diritto, senza comunicazioni o adempimenti preliminari, di procedere in qualsiasi momento a verificare la qualità, quantità, efficacia e congruità delle

prestazioni erogate, consistenza e presenza del personale, e in genere, l'adempimento di tutte le prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché l'idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso lo Studio Radiologico, fermo restando ogni altra competenza dell'Azienda USL Umbria n. 1 in materia di igiene delle strutture sanitarie e di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.

#### **ART.11- ASSICURAZIONE**

Lo Studio Radiologico si impegna a sollevare l'Azienda USL Umbria n. 1 da qualunque responsabilità connessa ad eventi dannosi che possano intervenire sia agli utenti che agli operatori durante l'effettuazione di attività sia in regime ospedaliero che di medicina specialistica ambulatoriale, relativamente all'attività oggetto del presente accordo contrattuale.

A tal fine dichiara di aver stipulato polizza assicurativa per Responsabilità Civile presso terzi e verso prestatori d'opera.

Al riguardo, lo Studio Radiologico si impegna ad adeguarsi alle prescrizioni di cui all'art. 10 della legge 8 marzo 2017 n. 24.

#### **ART.12 - CARTA DEI SERVIZI**

Lo Studio Radiologico è obbligato ad adottare ed attuare una propria carta dei servizi sulla base dei principi indicati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.94 "Principi sulla erogazione dei servizi pubblici" e dello "Schema generale di riferimento della Carta dei Servizi Pubblici Sanitari", emanato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 19.5.95. Di detta carta dei servizi, pubblicata ai sensi dell'art. 32, c. 1, D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di



accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", è data adeguata pubblicità agli utenti e inviata copia al Dipartimento della Funzione Pubblica ed all'Azienda contraente.

#### **ART. 13 – ORARI DI ATTIVITA'**

Lo Studio Radiologico dichiara di effettuare il seguente orario di attività:

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 19,30, sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30.

#### **ART.14 - TUTELA DELL'UTENTE**

Lo Studio Radiologico si impegna a pubblicizzare dandone adeguata informazione all'utenza ed all'Azienda USL Umbria n. 1, come prescritto dalla carta dei Servizi, gli orari di attività, le condizioni di accesso alle prestazioni e tutte le eventuali modifiche che dovessero intervenire nell'espletamento dell'attività per conto del S.S.N. A tal fine lo Studio Radiologico deve tenere un apposito punto di informazione e riconoscere il diritto alla tutela dell'utente in rapporto a quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679 e dal D.Lgs 51/2018.

Lo Studio Radiologico si obbliga, altresì, a portare a conoscenza dell'utente i dati che dovranno essere comunicati all'Azienda USL Umbria n. 1 e ad acquisirne espressa autorizzazione, nel rispetto del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679 e del D.Lgs 51/2018.

#### **ART. 15 – PROTOCOLLO DI SICUREZZA DA CONTAGIO COVID - 19**

Il Presidio è obbligato a garantire l'attuazione degli adempimenti previsti o che si dovessero rendere necessari, stabiliti dalle linee guida nazionali e

regionali per la sicurezza dei pazienti e degli operatori sanitari rispetto al rischio di contagio da COVID 19.

Il Presidio trasmette all'Azienda USL Umbria n.1 il Protocollo di sicurezza adottato relativamente alle misure anti-COVID.

#### **ART. 16 - SUPPORTI INFORMATICI**

Il Studio Radiologico si impegna ad adottare i supporti informatici prefissati dalla Regione Umbria e/o dall'Azienda USL Umbria n. 1, per la rilevazione della quantità e della qualità delle prestazioni, e ad utilizzarli correttamente secondo le Direttive stabilite dall'Azienda stessa.

#### **ART. 17 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679 e del D.Lgs n. 51 del 18 maggio 2018 "Codice in materia di protezione dei dati personali", le parti dichiarano di essere reciprocamente informate del fatto che i dati personali, raccolti per la formalizzazione del presente atto, sono oggetto di trattamento nei rispettivi archivi e che tali dati sono necessari per la gestione di tutti i correlati adempimenti di legge.

Le parti si impegnano a sottoscrivere l'addendum in allegato, parte integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale, in cui vengono definiti gli obblighi ed i diritti del titolare del trattamento dei dati in conformità all'art. 28 del Reg. EU 679/2016 (GDPR).

#### **ART. 18 - INADEMPIENZE**

Nel caso di eventuali inadempienze al presente accordo contrattuale, l'Azienda USL Umbria n. 1 è tenuta a contestare per iscritto le stesse a



mezzo lettera raccomandata A.R./PEC assegnando un termine di 30 giorni per le eventuali controdeduzioni.

L'Azienda USL Umbria n. 1, valutate le eventuali controdeduzioni, e comunque, trascorso il termine di 30 giorni dalla ricezione delle contestazioni, può:

- a) -o soprassedere all'applicazione delle sanzioni ove sia dimostrata l'infondatezza delle contestazioni;
- b) - o applicare penalizzazioni economiche sulle tariffe delle prestazioni relative al mese di competenza (per singole infrazioni 2% del budget mensile)
- c) - o ridurre il budget previsto per l'intero periodo contrattuale con effetto sui rimanenti mesi di validità dell'accordo contrattuale in misura insindacabile.
- d) - o procedere alla risoluzione dell'accordo contrattuale ove le inadempienze siano reiterate o ritenute di particolare gravità.

In particolare, ove la trasmissione dei flussi informatici di cui all'Art. 9 pregiudichi, a seguito di errori o ritardi l'addebito della mobilità interregionale alle Regioni competenti, l'importo non recuperato dovrà essere addebitato allo Studio Radiologico interessato.

In ogni caso comporta la risoluzione dell'accordo contrattuale il venire meno dei requisiti autorizzativi posti a base dell'atto di autorizzazione, nonché l'inosservanza della normativa in tema di incompatibilità del personale, il significativo scostamento – valutato discrezionalmente dall'Azienda USL

Umbria n. 1 - dai criteri di ammissione degli utenti alle prestazioni, riportati

all'art.6.

## **ART. 19 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Lo Studio Radiologico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

I pagamenti a favore dello Studio Radiologico per le prestazioni di cui al presente accordo contrattuale, sono effettuati mediante versamento sul conto corrente dedicato individuato, ai sensi della citata normativa, dallo Studio Radiologico. Il mancato utilizzo, per i movimenti finanziari relativi al presente accordo contrattuale, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente accordo contrattuale.



## **ART. 20 – CODICE ETICO**

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di anticorruzione, al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dell'Azienda UsI Umbria 1, (reperibile all'indirizzo:

[http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/atti-](http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/atti-<br/>generali)

generali) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 3 del DPR n. 62/2013, alle previsioni del Patto di integrità (allegato n. 1), che costituisce parte integrante del presente accordo.

Le parti, sempre in relazione alla sopra citata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi ad eventuali situazioni di conflitto di



interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

#### **ART. 21 - DURATA DELL'ACCORDO CONTRATTUALE.**

La decorrenza del presente accordo contrattuale è dal 01.01.2020 e la scadenza al 31.12.2020. A tal fine, per quanto concerne il tetto di spesa, si ribadisce quanto stabilito nel precedente Art. 4.

#### **ART. 22 - COMPETENZE PER LE CONTROVERSIE**

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Perugia.

#### **ART.23 - REGISTRAZIONE E SPESE**

Il presente accordo contrattuale verrà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo ed ogni altra eventuale sono poste a carico dello Studio radiologico sottoscrivente.

#### **ART. 24 - NORMA FINALE**

Il presente accordo contrattuale è suscettibile di modificazioni sia in materia di budget di spesa che di prestazioni erogabili che di tariffario in corrispondenza all'eventuale emanazione di ulteriori disposizioni nazionali o regionali che vengano a disciplinare la materia, anche in considerazione dell'andamento delle liste d'attesa, dei livelli di mobilità e di particolari esigenze assistenziali che dovessero manifestarsi in corso d'anno.

Letto, confermato e sottoscritto

Per lo Studio Radiologico Lucheroni

Il Legale Rappresentante


(Dott.ssa Fabrizia Lucheroni)



l'Azienda USL Umbria n. 1

Il Commissario Straordinario

(Dott. Gilberto Gentili)




Lo Studio radiologico contraente dichiara di accettare espressamente gli art  
n. 4-5-8- 9-11-15-18-1919 ai sensi degli art. 1341 e 1342 Cod. Civ.

Per lo Studio Radiologico Lucheroni

Il Legale Rappresentante

(Dott.ssa Fabrizia Lucheroni)



**Oggetto:** Patto di integrità relativo all'accordo per la disciplina dei rapporti tra l'Azienda UsI Umbria 1 e lo "Studio Radiologico LUCHERONI" per l'erogazione di specialistica ambulatoriale – Diagnostica per immagini Radiologia.



**PATTO DI INTEGRITA'**  
TRA  
**I'AZIENDA USL UMBRIA 1**  
E  
**LO STUDIO RADIOLOGICO LUCHERONI**

Questo documento costituisce parte integrante dell'accordo stipulato tra l'Azienda USL Umbria n. 1 e lo Studio Radiologico LUCHERONI, struttura accreditata con Determinazione Dirigenziale del competente servizio della Regione dell'Umbria n 13125 del 21 dicembre 2016, ex ultimis, con Determina Dirigenziale della Regione n. 6492 del 22 luglio 2020, per l'attività di diagnostica per immagini-radiologia.

Questo patto d'integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Azienda USL Umbria n. 1 e lo Studio Radiologico LUCHERONI di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corrruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di distorcere la corretta esecuzione dell'accordo,

eludendo il rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni, ottenendo il riconoscimento di prestazioni inappropriate o non erogate, garantendosi l'assenza o l'inadeguatezza dell'attività di controllo quali-quantitativo sulle prestazioni erogate in regime di contrattualizzazione.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'Azienda USL Umbria n. 1 impiegati ad ogni livello nella predisposizione dell'accordo e nel controllo dell'esecuzione dello stesso, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del presente Patto.

Lo Studio Radiologico LUCHERONI si impegna a segnalare all'Azienda USL Umbria n. 1 qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nella fase di esecuzione dell'accordo, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'accordo in oggetto.

Lo Studio Radiologico LUCHERONI si impegna a non conferire incarichi di collaborazione al personale dipendente di questa Azienda USL coinvolto a qualsiasi titolo nella formulazione dei termini dell'accordo e nella vigilanza sulla esecuzione dello stesso, durante il periodo di vigenza dell'accordo e nei tre anni successivi alla conclusione dello stesso.

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda USL, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della stessa Azienda USL svolta attraverso i medesimi poteri.




I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione alla Azienda USL dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Lo Studio Radiologico LUCHERONI prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di Integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione dell'accordo;
- responsabilità per danno arrecato all'Azienda USL Umbria n. 1 nella misura dell'8% del costo annuo dell'accordo sostenuto dall'Azienda nell'anno precedente ovvero del costo annuo stimato in mancanza del dato riferito all'anno precedente, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- esclusione della possibilità per lo Studio Radiologico LUCHERONI di stipulare accordi con l'Azienda UsI Umbria n. 1 per i 5 anni successivi all'accertamento della violazione del presente Patto.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla vigenza dell'accordo in oggetto.

Lo Studio Radiologico LUCHERONI si impegna al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dell'Azienda UsI Umbria n. 1,(reperibile al seguente indirizzo: <http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/atti-generalis>) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 3 del DPR n. 62/2013.



Per ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto d'integrità fra Azienda USL Umbria n. 1 e lo Studio Radiologico LUCHERONI viene eletto competente il Foro di Perugia.

Perugia, li 18/11/2020

Per l'Azienda Usl Umbria 1 -

Il Commissario Straordinario

(Dott. Gilberto Gentili)

Per lo Studio Radiologico LUCHERONI-

Il Legale rappresentate

(Dott.ssa Fabrizia Lucheroni)

**ADDENDUM PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il presente allegato è parte integrale e sostanziale del contratto di "Prestazioni di Diagnostica per Immagini" tra USL Umbria 1, di seguito altresì denominato "*Titolare*" e lo Studio Radiologico Lucheroni di seguito altresì denominato "*Responsabile*", definendo gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento in conformità all'art. 28 del Reg. EU 679/2016 (GDPR).

Con la sottoscrizione del presente documento il Fornitore accetta la nomina a "*Responsabile*" del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, (nel seguito anche "*Regolamento UE*"), per tutta la durata del contratto.

1. La USL Umbria 1 ricorre allo Studio Radiologico Lucheroni in quanto questi presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento dei dati personali detenuti dalla USL Umbria 1 soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.
2. Il "*Responsabile*" è autorizzato e si impegna a trattare i dati personali detenuti dal titolare, limitatamente alle attività strettamente necessarie e connesse all'adempimento del contratto, che ne definisce la materia disciplinata, la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento. Nella tabella 1 allegata all'addendum sono definiti: il tipo di dati personali e le categorie di interessati.
3. Il "*Responsabile*" tratta i dati personali rispettando quanto riportato in tabella 2.
4. Il "*Responsabile*" garantisce di affidare il trattamento a sole persone specificamente autorizzate al trattamento dei dati personali che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

5. Il “*Responsabile*” si impegna a rispettare ed eventualmente adottare tutte le misure tecniche e/o organizzative di protezione dei dati personali al fine di garantire, sicurezza, l'integrità, la resilienza e la disponibilità dei dati tabella 3 ai sensi dell'articolo 32 GDPR.
6. Il “*Responsabile*” non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.
7. Il “*Responsabile*” si impegna a non ricorrere a un altro responsabile “*Sub-responsabile*” senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il “*Responsabile*” del trattamento si impegna ad informare il “*Titolare*” del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al “*Titolare*” del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.
8. Nel caso in cui il “*Responsabile*” ricorresse a un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del “*Titolare*” del trattamento, il “*Sub-responsabile*” del trattamento si impegna, sin da ora, ad imporre, mediante un contratto o un altro atto giuridico, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti in questo addendum, prevedendo, in particolare, garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR. Qualora il “*Sub-responsabile*” del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il “*Responsabile*” conserva nei confronti della USL Umbria 1 l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi previsti.
9. Il “*Responsabile*” si impegna ad assistere il “*Titolare*” del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del “*Titolare*” del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III.
10. Il “*Responsabile*”, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a propriadisposizione, si impegna:
  - 10.1. ad assistere il “*Titolare*” nel proteggere adeguatamente i dati personali dei pazienti come prescritto dall'art. 32 GDPR.

- 10.2. ad assistere il "Titolare" nel compiere la valutazione preliminare d'impatto sulla protezione dei dati inerente ad attività di trattamento che fossero di competenza del "Responsabile" e, qualora occorrente, la consultazione preventiva presso l'Autorità di controllo.
- 10.3. ad informare tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il "Titolare" di ogni violazione di dati personali (cd. Data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al "Titolare" del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il "Titolare" ne viene a conoscenza; nel caso in cui il "Titolare" debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il "Responsabile" del trattamento supporterà il "Titolare" nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del "Responsabile" del trattamento e/o di suoi "Sub-Responsabili";
- 10.4. ad assistere il "Titolare" al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il "Responsabile" del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al "Titolare" del trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti;
- 10.5. ad avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il "Titolare" in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il "Titolare" nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto.
11. Il "Responsabile", su scelta del "Titolare" del trattamento, si impegna a cancellare o restituirgli tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento ed a cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati.

12. Il "Responsabile" si impegna a mettere a disposizione del "Titolare" del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al GDPR e acconsente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal "Titolare" del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.
13. Il "Responsabile" informa immediatamente il "Titolare" del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.
14. Sarà obbligo del "Titolare" del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del "Responsabile" del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal "Responsabile" del trattamento.

CATEGORIE DI INTERESSATI	TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI
Pazienti/Utenti	Dati comuni
	Dati relativi alla salute

Perugia il 18/11/2020

Il Titolare del Trattamento



Il Responsabile del Trattamento

Il Legale Rappresentante per lo

"Studio Radiologico Lucheroni"

